

STATUTO

Art. 1 -La società è denominata "AREA LOGISTICA S.R.L."

Art. 2 -La società ha per oggetto, in Italia ed all'estero, l'attività di:

- lavori di pulitura, sbavatura, risagomatura, ripristino, ristilizzazione e piu' in generale di lavorazione a carattere industriale di componenti e corpi metallici o in lega, per conto proprio e per conto di terzi;

- attività operative ed esecutive, per conto di terzi, inserite nel ciclo delle attività produttive di questi ultimi, aventi ad oggetto:

* alimentari freschi, surgelati, crudi e cotti e precotti, e prodotti affini in generale;

* paste alimentari con ripieno, gnocchi, pane, focacce e pizze conservate sottovuoto, salse, riso, piatti precotti, e prodotti affini in generale;

* prodotti gastronomici freschi e surgelati;

* prodotti ittici freschi e surgelati;

* carni bovine, bufaline, suine, ovine, caprine, avicunicole fresche e surgelate;

* dolci, biscotti e lavori di produzione dolciaria in genere, granite, gelati e latticini in genere e prodotti affini in generale;

- lavori di facchinaggio, di magazzinaggio e di deposito merci anche con l'ausilio di mezzi meccanici, di manutenzione in generale ed ogni altro servizio inerente o accessorio ai primi, a favore di persone, enti e società in genere, privati e pubblici, ivi compresi gli enti locali e le amministrazioni dello Stato e parastatali;

- l'assunzione di lavori di facchinaggio, manovalanza in genere ed anche il trasporto stradale, trasporti eccezionali per conto di Enti pubblici, statali, parastatali, locali di aziende private e di privati, sia direttamente che tramite organismi consortili;

- carico e scarico; trasporto merci e manovalanza in genere sia per conto di enti pubblici che di privati;

- servizi di sollevamento con carrelli elevatori, gru, autogru, bracci sollevatori e attrezzi di sollevamento in genere;

- servizi di carico e scarico e imballaggio merci;

- servizi di piccolo trasporto di persone e di cose,

in funzione di servizi socialmente utili, per conto di enti pubblici o privati;

- altre attività affini elencate nel decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 n.602 quali attività varie, compresa la gestione di posteggi di autovetture;

- la gestione di magazzini e depositi in genere, il servizio di logistica nei confronti di terzi;

- l'inserimento dei dati e la gestione di banche relative, al fine di consentire la consultazione ed offrire i servizi relativi anche a terzi;

- lavori di pulizia in genere, di sanificazione, di disinfestazione e di igienizzazione ambientale;

- gestione spazi polivalenti per organizzare manifestazioni sportive, esposizioni, spettacoli, concerti, fiere, conventions, convegni e corsi;

- predispone, organizza e attua la gestione di progetti e istruttorie per la partecipazione a gare d'appalto,

concorsi, bandi e aste pubbliche e private, a licitazioni private e altre;

- ideazione e realizzazione di campagne pubblicitarie;
- commercio al dettaglio e all'ingrosso di articoli medicali e ortopedici;
- ricerche di mercato e sondaggi di opinione;
- gestione e servizi di Call-Center, sia In Bound che Out Bound
- produzione e commercio materiale elettorale e perseggi;
- produzione e commercio carpenteria leggera;
- produzione e commercio di cordoli stradali, "new jersey", dissuasori in calcestruzzo o pvc;
- produzione e commercio di impianti di raffrescamento, nebulizzazione per interni ed esterni per rinfrescare, sterilizzare e per scenografia;
- produzione e commercio di impianti semi automatici e automatici di defibrillazione e relativi accessori per installazione esterna all'ambito ospedaliero;
- formazione e certificazione personale addetto ai defibrillatori DAE defibrillatori automatici esterni;
- servizi di guardiania e portierato presso terzi;
- produzione e commercio impianti anti inquinamento;
- commercializzazione, acquisto e vendita all'ingrosso ed al dettaglio di telefonia fissa e cellulare, apparecchiature elettroniche e parti sciolte, software ed hardware.
- produzione di sistemi applicativi nei settori dell'ICT (Information & Communication Technology) e dell'organizzazione aziendale;
- consulenza, formazione e pianificazione nonché di centro servizi nei settori dell'ICT (Information & Communication Technology) e dell'organizzazione aziendale;
- progettazione ed erogazione di servizi di trattamento documenti ed acquisizione elettronica dei dati, archiviazione ottica sostitutiva e gestione archivi cartacei;

In via non prevalente ed espressamente strumentale al conseguimento del suddetto oggetto la Società potrà compiere le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale con espressa esclusione peraltro di tutte quelle attività per il cui esercizio siano dall'ordinamento previste particolari forme o strutture societarie e -segnatamente con l'ulteriore espressa esclusione di attività finanziarie "nei confronti del pubblico" e comunque nel pieno rispetto della disciplina e dei limiti posti dal Testo Unico Bancario e dal D.M. 17 febbraio 2009 n. 29.

Art. 3 - La società ha sede legale in Milano (MI).

Art. 4 - La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

CAPITALE SOCIALE

Art. 5 - Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila e centesimi zero).

Art. 6 - La delibera di aumento del capitale sociale puo' consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della societa', determinando le modalita' del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.

La polizza o la fideiussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la societa'.

FINANZIAMENTI DEI SOCI

Art. 7 - I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, finanziamenti senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti in materia.

PARTECIPAZIONI SOCIALI

Art. 8 - Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la Societa' e' quello che risulta dal Registro delle Imprese.

Art. 9 - In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito e' riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.

A tal fine il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando il nominativo dell'acquirente, il corrispettivo e tutte le altre condizioni dell'alienazione.

La comunicazione vale come proposta contrattuale nei confronti dei soci, che possono determinare la conclusione del contratto comunicando al proponente la loro accettazione entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta.

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di piu' soci, questi si dividono la quota offerta in cessione in modo che tra essi rimanga inalterato il rapporto di partecipazione al capitale sociale.

In caso di trasferimento a titolo gratuito o per un corrispettivo diverso dal denaro, oppure quando il prezzo richiesto e' ritenuto eccessivo da almeno uno dei soci che ha esercitato il diritto di prelazione, il prezzo della cessione viene determinato da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale su istanza della parte piu' diligente, con le modalita' previste dalle presenti norme sul funzionamento della societa' per la determinazione del valore della partecipazione del socio recedente.

La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta nel caso di mancata risposta nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, consente al socio di cedere liberamente la sua quota esclusivamente al soggetto e alle condizioni indicate nella comunicazione.

Il trasferimento deve comunque avvenire entro i trenta giorni successivi alla rinuncia al diritto di prelazione.

Il diritto di prelazione non si applica quando il socio trasferisce in tutto o in parte la propria partecipazione

a favore del coniuge o di un parente in linea retta.

RECESSO DEL SOCIO

Art. 10 - Il socio puo' recedere dalla societa' nei casi previsti dalla legge.

La volonta' di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima.

Le partecipazioni per le quali e' esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

Il recesso non puo' essere esercitato, e se gia' esercitato e' privo di efficacia, quando la societa' revoca la decisione che lo legittima.

Art. 11 - Il socio che recede dalla societa' ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto della situazione patrimoniale della societa',

della sua redditivita', del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione avviene sulla base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal Tribunale ai sensi di legge, su istanza della parte piu' diligente.

Il rimborso deve essere eseguito, con le modalita' previste dalla legge, entro centottanta giorni dalla comunicazione della volonta' di recedere.

DECISIONI DEI SOCI

Art. 12 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della societa', e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o piu' amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Le decisioni dei soci prese in conformita' alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorche' assenti o dissenzienti.

Art. 13 - Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori, fatti salvi i diritti riguardanti l'amministrazione della societa' eventualmente attribuiti a singoli soci;
- 3) l'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- 5) il trasferimento di indirizzo della Societa' all'interno dello stesso comune;
- 6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci nonche' l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilita' illimitata per le obbligazioni della societa' partecipata;

- 7) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della Società e alla sua revoca, la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487 primo comma c.c.;
- 8) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

Art. 14 - Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni.

14.1

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'art. 2466, comma quinto c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

14.2

Salvo quanto previsto al primo comma del successivo punto (14.3), le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentano la maggioranza prevista al successivo punto 14.7 comma 1 del presente statuto.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

14.3

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 13 nn. 4,5,6 e 7 nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima dell'adunanza o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della societa', nella quale dichiarano di essere informati della riunione, degli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

14.4

L'assemblea e' presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea e' presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identita' e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci puo' svolgersi anche in piu' luoghi, audio e o video collegati, e cio' alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identita' e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonche' di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente articolo 14.3 ultimo comma) i luoghi audio e o video collegati a cura della societa', nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sara' presente il presidente.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovra' essere predisposto il foglio delle presenze.

14.5

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea puo' farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla societa'.

Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facolta' e limiti di subdelega.

14.6

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identita' dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalita' e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma di quanto precede. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

14.7

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

L'assemblea delibera col voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Nei casi in cui per legge o in virtu' del presente statuto il diritto di voto della partecipazione e' sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'art. 2368, comma 3 c.c..

Art. 15 - La societa' e' amministrata, alternativamente:

a) da un amministratore unico;

b) da due o piu' amministratori, che costituiscono il consiglio di amministrazione.

Il tipo di amministrazione e il numero degli amministratori sono stabiliti dai soci contestualmente alla nomina degli amministratori.

Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili.

L'organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina.

Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo e' stato ricostituito.

In ogni caso gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel piu' breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni.

Quando la societa' e' amministrata da un consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la meta' degli amministratori decade l'intero consiglio.

Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica.

Gli amministratori non possono assumere la qualita' di soci illimitatamente responsabili in societa' concorrenti, ne' esercitare un'attivita' concorrente per conto proprio o di terzi, ne' essere amministratori o direttori generali in societa' concorrenti, a meno che siano autorizzati con decisione dei soci.

Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore puo' essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.

Art. 16 - L'organo amministrativo e' investito dei piu' ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facolta' di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo inderogabile alla decisione dei soci.

L'organo amministrativo puo' nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare direttori anche generali.

Art. 17 - Gli amministratori hanno a' sensi di quanto disposto dall'art. 2475 bis c.c. la rappresentanza generale della Societa' di fronte ai terzi e in giudizio, con le seguenti modalita':

Quando la societa' e' amministrata da un consiglio di amministrazione la rappresentanza della societa' per l'esecuzione delle decisioni del consiglio e' esercitata da tutti gli amministratori in via disgiunta tra di loro.

Quando la societa' e' amministrata da un amministratore unico, l'amministratore unico esercita la rappresentanza generale della Societa'.

La rappresentanza sociale e' inoltre esercitata dagli amministratori delegati, dai direttori, dagli institori e dai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

Art. 18 - Il consiglio di amministrazione e' regolato dalle seguenti norme:

a) il consiglio, qualora non vi abbiano provveduto isoci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il presidente ed eventualmente un vice presidente, che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento, e puo' nominare uno o piu' amministratori delegati determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge;

b) il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in territorio italiano, quando il presidente lo ritiene necessario o quando ne e' fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore;

c) il consiglio e' convocato dal presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione puo' essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori; in caso di impossibilita' o inattivita' del presidente il consiglio puo' essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori;

d) in mancanza di formale convocazione il consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo;

e) le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica;

f) il consiglio di amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al presidente.

Art. 19 - A meno che uno o piu' componenti dell'organo amministrativo non richiedano l'adozione del metodo collegiale i membri del consiglio di amministrazione esprimono le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto. Non e' ammessa l'espressione della volonta' degli amministratori mediante un rappresentante.

19.1

Ogni qualvolta si adotti il metodo della decisione mediante consultazione scritta, l'amministratore che intende consultare gli altri amministratori e proporre loro una data decisione entro un dato termine, formula detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), recante l'oggetto della proposta decisione e le sue ragioni, apponendovi la propria autografa sottoscrizione o in forma cartacea o in forma digitale.

La consultazione degli altri componenti dell'organo amministrativo avviene a cura del proponente mediante deposito presso la sede sociale e trasmissione di detta proposta attraverso qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica;

la trasmissione, oltre che ai componenti dell'organo amministrativo deve essere diretta, se nominati, ai sindaci e al soggetto incaricato di

effettuare la revisione legale dei conti. I componenti dell'organo amministrativo se intendono esprimere voto favorevole, contrario o di astensione, devono comunicare (con ogni sistema di comunicazione ivi compresi il telefax e la posta elettronica) al proponente e alla società la loro volontà espressa in forma scritta, su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) ove sia pure apposta la loro autografa sottoscrizione, in forma cartacea o in forma digitale, entro il termine indicato nella proposta;

la mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa come espressione di astensione.

Se la proposta di decisione è approvata detta decisione deve essere comunicata (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) a tutti gli amministratori e, se nominati, ai sindaci e deve essere trascritta tempestivamente nel libro delle decisioni dell'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2478 indicando:

- a) la data in cui la decisione si è formata;
- b) l'identità dei votanti;
- c) l'identificazione dei favorevoli; degli astenuti o dei dissenzienti;
- d) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti gli amministratori e i documenti pervenuti alla società recanti l'espressione della volontà degli amministratori vanno conservati in allegato al libro ove è trascritta la decisione adottata. Nel medesimo libro va conservata la documentazione inerente le proposte di decisione che non abbiano avuto favorevole accoglimento.

19.2

Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso degli amministratori espresso per iscritto, la decisione si intende formata nel momento in cui presso la sede sociale pervenga (con qualsiasi sistema di comunicazione ivi compresi il telefax e la posta elettronica)

la documentazione attestante il consenso ad una data decisione espresso in forma scritta (su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e con l'apposizione della autografa sottoscrizione in forma cartacea o in forma digitale) da tanti amministratori quanti ne occorre per formare la maggioranza richiesta.

Ogni consenso che perviene alla società in ordine all'assunzione di una data decisione da parte dei componenti dell'organo amministrativo, deve essere tempestivamente comunicato (con qualsiasi sistema di comunicazione ivi compresi il telefax e la posta elettronica) a tutti gli amministratori in modo che possano esprimere la loro determinazione.

Per la formazione della maggioranza richiesta si tiene conto dei consensi pervenuti alla società nello spazio di dieci giorni e pertanto non si possono sommare tra di loro consensi pervenuti in spazi temporali maggiori di dieci giorni.

La mancata espressione da parte di un amministratore del proprio consenso entro tale termine va intesa come

espressione di astensione.

L'amministratore puo' revocare il consenso a una data decisione fintanto che la data decisione non si sia formata.

Se si raggiunge un numero di consensi tale da formarsi la maggioranza richiesta, la decisione deve essere comunicata a tutti gli amministratori (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) e, se nominati, ai sindaci e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori ai sensi dell'articolo 2478 indicando:

- a) la data in cui la decisione si e' formata;
- b) l'identita' dei votanti;
- c) l'identificazione dei favorevoli, dei dissenzienti o degli astenuti;
- d) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

La documentazione pervenuta alla societa' e recante l'espressione della volonta' dei componenti dell'organo amministrativo in ordine all'assunzione di decisioni mediante consenso scritto va conservata in allegato al libro ove e' trascritta la decisione adottata.

Nel medesimo libro va conservata la documentazione inerente l'espressione di consenso per la adozione di una data decisione che non si sia poi perfezionata.

19.3

Le decisioni degli amministratori mediante consenso scritto o consultazione espressa per iscritto si intendono formate nel momento in cui alla societa' pervenga il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica dell'organo amministrativo; il componente dell'organo amministrativo che esprima un voto di astensione si considera come se non fosse in carica. Se l'organo amministrativo e' composto da un numero di membri superiore a due in caso di parita' prevale il voto del presidente del consiglio di amministrazione.

19.4

Il consiglio di amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge.

Art. 20 - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, inoltre i soci possono assegnare loro un compenso annuale, in misura fissa o proporzionale agli utili di esercizio, e riconoscere un'indennita' per la cessazione dei rapporti di mandato da accantonare in una apposita voce dello stato patrimoniale.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 21 - Quale Organo di Revisione legale dei conti i soci, con decisione da adottarsi con le modalita' e le maggioranze previste al precedente art. 14, possono nominare, ai sensi dell'articolo 2477 Cod. Civ.:

- un Organo di Controllo, che dovra' essere nominato e che operera' a sensi del successivo punto 21.1;

- un Revisore legale dei conti, che dovra' essere nominato e che operera' a sensi del successivo punto 21.2.

La nomina dell'Organo di Controllo o del Revisore e' obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 Cod. Civ.

E' tuttavia in facolta' dei soci, sempre con decisione da adottarsi a sensi del precedente art. 14:

- procedere comunque in ogni tempo alla nomina dell'Organo di Revisione;

- prevedere che le funzioni di controllo e di revisione, anziche' attribuite cumulativamente al medesimo organo, vengano affidate separatamente attribuendo la funzione di controllo all'Organo di Controllo e la funzione di revisione al Revisore legale dei conti.

21.1

Quale Organo di Controllo i soci possono nominare, alternativamente:

a) un Collegio Sindacale che si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale viene nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso;

b) un Sindaco.

Si applicano le disposizioni dettate in materia di societa' per azioni in tema di Collegio Sindacale, con le seguenti precisazioni:

- ogni riferimento all'assemblea e' da intendersi effettuato, piu' genericamente, ai soci, le cui decisioni possono essere adottate, nei casi stabiliti dalla legge e dal presente statuto, non solo mediante deliberazione assembleare ma anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto;

- tutti i componenti l'Organo di Controllo (sia esso collegiale o monocratico) devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro soltanto nei casi in cui la nomina dell'Organo di Controllo e' obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 Cod. Civ.;

- tutti i componenti l'Organo di Controllo sono rieleggibili;

- l'Organo di Controllo esercita anche la Revisione legale dei conti della societa', salvo diverse inderogabili disposizioni di legge o salvo diversa decisione dei soci, che potranno affidare la revisione legale dei conti della Societa' al revisore di cui avanti.

Nel caso in cui i soci dovessero procedere alla nomina del Sindaco in luogo del Collegio Sindacale, tutti i riferimenti contenuti nel presente Statuto e riferiti ai Sindaci o al Collegio Sindacale si intenderanno riferiti al Sindaco nominato.

21.2

La revisione legale dei conti della societa' puo' essere esercitata da un Revisore legale dei conti (persona fisica o societa' di revisione) iscritto nell'apposito Registro.

Anche al Revisore legale dei conti si applicano le relative disposizioni dettate in tema di societa' per azioni.

BILANCIO E UTILI

Art. 22 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Esso puo' essere presentato ai soci per l'approvazione entro il termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della societa'.

Art. 23 - Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno al cinque per cento di essi perche' sia destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

La rimanente parte degli utili di esercizio e' distribuita ai soci, salva una diversa decisione degli stessi.

TITOLI DI DEBITO

Art. 24 - La societa' puo' emettere titoli di debito, in conformita' a quanto previsto dalla legge, in seguito a decisione dei soci assunta con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale.

RINVIO ALLA LEGGE

Art. 25 - Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge.